

Bruxelles, 8 dicembre 2014
(OR. en)

16627/14

PUBLIC 170
INF 338

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - LUGLIO /
AGOSTO 2014

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel luglio e nell'agosto 2014.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>.

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>.

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>.

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL LUGLIO E NELL'AGOSTO 2014

Procedura scritta conclusa il 3 luglio 2014

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/537/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone GU L 251 del 23.8.2014, pagg. 1–2	9774/14
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone GU L 251 del 23.8.2014, pagg. 3–6	9775/14
Decisione 2014/430/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) GU L 197 del 4.7.2014, pagg. 75–76	9681/14
Regolamento (UE) n. 732/2014 del Consiglio, del 3 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 754/2009 e il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca GU L 197 del 4.7.2014, pagg. 1–9	11215/14

3327^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles l'8 luglio 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi GU L 219 del 25.7.2014, pagg. 40–41	10996/14	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio:

- ricorda la sua disponibilità nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nonché contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) a livello dell'UE e internazionale e sottolinea che tale opera dovrebbe valutare la compatibilità dei lavori dell'OCSE attualmente in corso con il quadro giuridico dell'UE;
- evidenzia l'urgente necessità di colmare le lacune fiscali nella direttiva sulle società madri e figlie derivanti dallo sfruttamento delle differenze esistenti fra i sistemi fiscali nazionali, per impedire che gli Stati membri siano privati di entrate considerevoli e assicurare una concorrenza leale tra le imprese nel mercato unico;
- prende atto che, mentre l'imposizione diretta è di competenza degli Stati membri, tutti gli Stati membri convengono sul fatto che la direttiva di modifica dovrebbe affrontare la lacuna fiscale derivante dalle costruzioni finanziarie ibride che danno luogo a una doppia non imposizione;
- riconosce che è necessario scindere la proposta di modifica per consentire progressi rapidi nel settore dei finanziamenti ibridi, rilevando nel contempo che l'altra parte proposta della direttiva di modifica richiede ulteriori discussioni dal momento che sinora gli Stati membri hanno manifestato opinioni diverse e vari Stati membri hanno sollevato preoccupazioni su tale parte della proposta;
- sottolinea l'esigenza di portare avanti il lavoro sulla parte rimanente della proposta di modifica e prende atto dell'intenzione della presidenza italiana entrante di consentire una discussione approfondita in sede di Consiglio in merito a ulteriori casi di doppia non imposizione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione:

- sottolinea che gli emendamenti proposti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sulle società madri e figlie sono applicabili in situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, che generano vantaggi fiscali involontari;
- conferma che gli emendamenti proposti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sulle società madri e figlie non si intendono applicabili qualora non vi sia doppia non imposizione o qualora la loro applicazione porti ad una doppia imposizione delle distribuzioni di utili tra le società madri e figlie;
- e, alla luce di quanto precede, conferma che l'adozione della proposta non obbliga gli Stati membri a sottoscrivere future proposte legislative nel settore dell'imposizione diretta.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 del Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 del Belgio GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 1–6	10772/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Bulgaria GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 7–11	10773/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Repubblica ceca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Repubblica ceca GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 12–16	10775/14

Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Danimarca GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 17–19	10777/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Germania 2014 GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 20–24	10783/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Estonia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 25–28	10784/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Irlanda GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 29–34	10785/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 della Spagna GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 35–41	10786/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 della Francia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 42–49	10788/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Croazia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 50–56	10789/14

Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 57–62	10791/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 della Lettonia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 63–66	10793/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Lituania GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 67–71	10794/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 del Lussemburgo GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 72–76	10795/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 dell'Ungheria GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 77–82	10796/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 di Malta GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 83–87	10797/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dei Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dei Paesi Bassi GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 88–91	10798/14

Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Austria 2014 GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 92–96	10799/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Polonia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 97–101	10800/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 del Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 del Portogallo GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 102–108	10801/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Romania GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 109–114	10802/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 della Slovenia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 115–121	10803/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 della Slovacchia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 122–126	10804/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 della Finlandia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 127–131	10805/14

Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 della Svezia GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 132–135	10806/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2014 del Regno Unito GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 136–140	10807/14
Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro GU C 247 del 29.7.2014, pagg. 141–143	10808/14
Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 1/2014: "Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall'UE"	11254/14
Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari GU L 219 del 25.7.2014, pagg. 42–52	10562/14
Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno GU L 201 del 10.7.2014, pagg. 18–23	10534/14

2014/452/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà GU L 205 del 12.7.2014, pagg. 15–17	10361/14
2014/453/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà GU L 205 del 12.7.2014, pagg. 18–19	10364/14
2014/454/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE GU L 205 del 12.7.2014, pagg. 20–21	10368/14
Decisione 2014/538/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi GU L 251 del 23.8.2014, pagg. 7–7	10787/14
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi GU L 251 del 23.8.2014, pagg. 8–15	10792/14
Decisione 2014/438/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 200 del 9.7.2014, pagg. 11–12	6938/14

Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 200 del 9.7.2014, pagg. 13–14	10919/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 200 del 9.7.2014, pagg. 1–2	10927/14
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)	10974/14
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE che aveva proposto in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE sia l'unica appropriata in quanto l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE è altresì la base giuridica sostanziale in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE per le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi internazionali che stabiliscono le rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nel cui contesto l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE può diventare rilevante. La Commissione mantiene pertanto la propria proposta e non può sostenere la modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.	

Procedura scritta conclusa il 9 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) GU L 201 del 10.7.2014, pagg. 28–30	9685/14
Procedura scritta conclusa il 10 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan GU L 203 dell'11.7.2014, pagg. 100–105	10378/14
Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan GU L 203 dell'11.7.2014, pagg. 13–22	11374/14
Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC GU L 203 dell'11.7.2014, pagg. 106–112	10379/14

Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 GU L 203 dell'11.7.2014, pagg. 1-12		11373/14	
Procedura scritta conclusa l'11 luglio 2014			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione 2014/455/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 205 del 12.7.2014, pagg. 22–24		11701/14	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2014 del Consiglio, dell'11 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 205 del 12.7.2014, pagg. 7–9		11702/14	
3328ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 14 luglio 2014			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2014 GU C 227 del 17.7.2014, pagg. 3–3	11323/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 GU L 225 del 30.7.2014, pagg. 1–90	88/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
2014/479/UE: Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, che adegua le indennità previste dalla decisione 2007/829/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio GU L 215 del 21.7.2014, pagg. 2–3		10964/14	
2014/467/UE: Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate GU L 212 del 18.7.2014, pagg. 12–14		11290/14	
2014/481/UE: Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto concerne la partecipazione al comitato consultivo Cariforum-UE previsto dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra GU L 216 del 22.7.2014, pagg. 1–4		11292/14	
Decisione 2014/460/PESC del Consiglio, del 14 luglio 2014, recante modifica della decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio GU L 207 del 15.7.2014, pagg. 17–19		10209/14	

Procedura scritta conclusa il 17 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 GU L 212 del 18.7.2014, pagg. 1–3	11586/14
Procedura scritta conclusa il 18 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/475/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 214 del 19.7.2014, pagg. 28–28	11979/14
Regolamento (UE) n. 783/2014 del Consiglio, del 18 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 214 del 19.7.2014, pagg. 2–3	11981/14

Procedura scritta conclusa il 21 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/480/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 215 del 21.7.2014, pagg. 4–5	11983/14
3330^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 22 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/72/PESC GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 35–37	11080/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 1–4	11082/14

Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 39–41	11311/14
Decisione 2014/484/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 38–38	11220/14
Regolamento (UE) n. 791/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 5–8	11344/14
Decisione di esecuzione 2014/487/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 48–48	11587/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 9–9	11588/14
Decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 31–34	10950/14

Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC GU L 219 del 25.7.2014, pagg. 53–55	8404/14
Decisione 2014/491/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/189/PESC che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) GU L 218 del 24.7.2014, pagg. 6–7	10533/14
Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 42–47	11585/14
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati con l'Ucraina ai fini della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Ucraina	11691/14
Conclusioni del Consiglio sulla regione dei Grandi Laghi	11858/14
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica Centrafricana	11856/14
Decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 49–51	11875/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 10–12	11877/14

Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina		12121/14	
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente		11954/14	
3331 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 23 luglio 2014			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 1–72	49/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: FI
Dichiarazione comune del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania e del Granducato di Lussemburgo Il Belgio, la Germania e il Lussemburgo si compiacciono dell'adozione del regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'UE e ai depositari centrali di titoli. Il regolamento è un passo importante verso il conseguimento di un quadro normativo europeo nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari in linea con le norme convenute a livello internazionale. Nell'ambito del processo legislativo, il Belgio, la Germania e il Lussemburgo desiderano ricordare l'importanza del lavoro svolto dai giuristi-linguisti nella procedura legislativa per assicurare la qualità della legislazione e la traduzione degli atti legislativi dell'UE in tutte le lingue ufficiali. In questa fase della procedura legislativa, qualsiasi modifica del testo convenuta tra il Parlamento europeo e il Consiglio, che si tratti di una modifica formale o sostanziale, richiede l'accordo unanime degli Stati membri e del Parlamento europeo. In assenza di unanimità, il testo dell'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio deve rimanere immutato. Il Belgio, la Germania e il Lussemburgo si rammaricano che tale principio non sia stato rispettato riguardo al regolamento in oggetto e si attendono che esso sia rigorosamente osservato nei casi futuri.			

Dichiarazione della Finlandia

L'apertura e la trasparenza sono un obiettivo fondamentale per i mercati finanziari. La Finlandia desidera mantenere la propria attuale trasparenza al 100% per quanto riguarda la proprietà nazionale delle società quotate finlandesi e non può pertanto appoggiare il regolamento, che potrebbe pregiudicare tale trasparenza. La Finlandia sottolinea la necessità di migliorare il livello delle informazioni sugli azionisti disponibili in tutta l'UE ed esorta a includere questo aspetto nella preparazione della legislazione sul diritto dei titoli e nella modifica della direttiva sui diritti degli azionisti.

Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 186–213

75/14

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Spagna

La Spagna accoglie con favore l'accordo sugli OICVM V.

La Spagna prende atto che il regime sanzionatorio è una questione alquanto delicata. Gli Stati membri operano nell'ambito di quadri giuridici e istituzionali molto differenti e tali quadri nazionali devono rimanere coerenti dato che l'armonizzazione del regime sanzionatorio viene attuata a livello europeo. Le difficoltà legate a tali discussioni sono ben note ed è stata affrontata la maggior parte delle specificità degli Stati membri, in particolare allorché esse si fondano su aspetti costituzionali.

La Spagna farà il possibile per attuare l'interdizione permanente dall'esercizio di funzioni dirigenziali in seno a imprese di investimento conformemente alla legislazione nazionale.

Dichiarazione della Svezia

L'accesso alle registrazioni del traffico dati dei fornitori delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche da parte delle autorità pubbliche rappresenta una grave interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il diritto alla protezione dei dati personali. Le questioni riguardanti la riservatezza e la sorveglianza sono estremamente sensibili e occorre affrontarle con coerenza in tutti i settori di intervento dell'UE. Tale facoltà andrebbe limitata ai casi concernenti indagini relative a reati. La Svezia è preoccupata che questa facoltà si stia diffondendo ai fascicoli riguardanti il mercato finanziario, che non riguardano tali casi. La sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 aprile con cui la Corte ha dichiarato invalida la direttiva sulla conservazione dei dati (2006/24/CE) rafforza ulteriormente questa posizione (cfr. cause C-293/12 e C-594/12).

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 214–246	89/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazioni della Commissione <u>Riguardo al ricorso a norme tecniche di regolamentazione dell'ABE per l'adozione di una terminologia standardizzata a livello di UE</u> La Commissione ritiene che il ricorso alle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE per l'adozione di una terminologia standardizzata a livello di UE non sia in linea con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 331/12 del 15.12.2014), poiché la determinazione dell'elenco dei servizi maggiormente rappresentativi a livello di UE con i relativi termini e definizioni comuni non può essere considerata un mero esercizio di carattere tecnico, ma richiede decisioni strategiche o scelte di natura politica. <u>Riguardo al recepimento delle disposizioni sull'accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base</u> La Commissione ritiene che il riferimento a un quadro 'vincolante' all'interno dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva vada interpretato in conformità della giurisprudenza della Corte in materia di recepimento di direttive nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, secondo cui le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile. <u>Riguardo a un periodo di attuazione più lungo per gli Stati membri in cui esiste già, a livello nazionale, un equivalente del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese</u> La Commissione ritiene che la concessione di un periodo di attuazione più lungo per l'adozione del formato e del simbolo comuni del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese agli Stati membri in cui esiste già un equivalente costituirebbe una distinzione ingiustificata nel trattamento degli Stati membri. La Commissione fa inoltre presente che la direttiva non menziona motivazioni oggettive per una tale differenza di trattamento.			

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca ritiene che l'inclusione di siti internet di confronto nella direttiva rappresenti un intervento significativo in un mercato che sembra funzionare in maniera efficiente. Inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire il funzionamento di siti internet di confronto, anche tramite autorità pubbliche, potrebbe esporre gli Stati membri a una spesa pubblica e a rischi legali superflui.

Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte
GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 121–134

92/14

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L'adozione e l'applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell'Unione in settori in cui la competenza dell'Unione non è stata esercitata.

Dichiarazione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia e della Slovacchia

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia desiderano precisare che l'adozione e l'applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell'Unione in settori in cui la competenza dell'Unione non è stata esercitata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia sottolineano che la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune riguardo ad accordi internazionali in materia di investimenti o ad accordi di libero scambio contenenti disposizioni relative alla protezione degli investimenti si limita agli investimenti esteri diretti ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, che è la base giuridica del regolamento.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia considerano estremamente importante il fatto che l'adozione del presente regolamento non costituisca una ragione o una base giuridica per invocare una competenza esterna esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE ai fini della conclusione di accordi internazionali in materia di investimenti o di accordi di libero scambio contenenti disposizioni relative alla protezione degli investimenti non esplicitamente contemplate dall'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, in particolare disposizioni relative agli investimenti di portafoglio o altre disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia accettano la definizione "prescritto dal diritto dell'Unione", restando inteso che tale definizione include il caso in cui lo Stato membro abbia applicato uno qualsiasi degli strumenti contenuti nella direttiva per raggiungere i risultati previsti dalla direttiva stessa.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia accettano l'articolo 14, paragrafo 5, restando inteso che l'articolo 19 non si applica a detto articolo.

Pur confermando la loro opinione sugli elementi summenzionati, la Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia possono appoggiare l'adozione del presente regolamento.

Dichiarazione della Germania, della Finlandia e dei Paesi Bassi

La Germania, la Finlandia ed i Paesi Bassi desiderano precisare che l'adozione e l'applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell'Unione in settori in cui la competenza dell'Unione non è stata esercitata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

La Germania, la Finlandia ed i Paesi Bassi sottolineano che la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune riguardo ad accordi internazionali in materia di investimenti o ad accordi di libero scambio contenenti disposizioni relative alla protezione degli investimenti si limita agli investimenti esteri diretti ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, che è la base giuridica del regolamento.

La Germania, la Finlandia ed i Paesi Bassi considerano estremamente importante il fatto che l'adozione del presente regolamento non costituisca una ragione o una base giuridica per invocare una competenza esterna esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE ai fini della conclusione di accordi internazionali in materia di investimenti o di accordi di libero scambio contenenti disposizioni non esplicitamente contemplate dall'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, in particolare disposizioni relative agli investimenti di portafoglio o altre disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune.

Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 135–145	72/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: SI
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 73–114	60/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi ringraziano la presidenza greca e le precedenti presidenze per il risultato finale conseguito sul regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS). I Paesi Bassi si compiacciono in particolare delle opportunità offerte ai fornitori privati di identità elettroniche e dell'inclusione dell'autenticazione di siti web nell'ambito di applicazione del regolamento. Quest'ultima consentirà agli organismi di vigilanza di intervenire in caso di incidenti di sicurezza quale quello accaduto al fornitore olandese di certificati di siti web (Diginotar) nel 2011. Gli Stati membri hanno ora di fronte la sfida di rendere possibile l'attuazione del regolamento per tutte le parti che dovranno avvalersene. I Paesi Bassi sono tuttavia preoccupati della risposta a tale sfida. La prassi ha dimostrato che cittadini, imprese e organizzazioni responsabili dell'attuazione possono incontrare difficoltà nel distinguere tra i diversi livelli di sicurezza delle identità elettroniche e dei servizi fiduciari. Gli Stati membri dovranno cooperare intensamente e fornire orientamenti pratici agli utenti nella fase di attuazione del regolamento. Solo allora l'accettazione reciproca delle identità elettroniche e dei servizi fiduciari diventerà realtà e il regolamento contribuirà al completamento del mercato interno.

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 115–120	66/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 146–185	42/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazioni della Commissione

Sulla competenza del Comitato

La Commissione deplora l'inclusione del considerando 24 che può creare confusione e incertezza sotto il profilo giuridico. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, terzo comma, del TFUE. Pertanto, nessun altro atto di diritto derivato può modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. In particolare, i comitati adottano i propri regolamenti interni sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali essi devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento n. (UE) 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo e inappropriato. Esso rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

Per quanto riguarda la possibilità del Parlamento europeo di essere invitato alle riunioni, la Commissione applicherà questo considerando in conformità alla propria prassi nell'attuazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Sulla clausola relativa alla mancanza di parere

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento 182/2011 invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a questa norma deve rispondere ad una necessità specifica di derogare al principio in base al quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si è in presenza di una deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente come un 'potere discrezionale' del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto avere una giustificazione.

Prendendo atto dell'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a questa norma la Commissione deplora che tale giustificazione non figuri in un considerando.

Sulla consultazione di esperti nel contesto della preparazione di atti delegati

La Commissione si rammarica per l'inclusione negli articoli 8, paragrafi 2 e 3, 11, paragrafo 3, e 27, paragrafo 6 di una disposizione che sottolinea l'importanza per la Commissione di 'effettuare consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell'elaborazione di tali atti delegati'. La Commissione rammenta che, nell'elaborazione e nell'adozione degli atti delegati, la Commissione è autonoma. Inoltre l'articolo 290 del TFUE contiene un elenco esaustivo delle condizioni procedurali a cui una delega può essere soggetta. Il considerando standard relativo al parere di esperti contenuto nell'intesa comune concordata tra le tre istituzioni riflette tale interpretazione.

Posizione (UE) n. 9/2014 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio - Adottata dal Consiglio il 23 luglio 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)	10972/14 10972/14 ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BE, LU
Dichiarazione del Lussemburgo La delegazione lussemburghese desidera ringraziare la presidenza greca per il rilancio dei negoziati relativi ad una modifica della direttiva 2001/18/CE che permette agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. Il nostro governo riconosce che gli emendamenti proposti sono volti a migliorare la direttiva in questione. Apprezza in particolare l'introduzione di un nuovo considerando che si riferisce alle raccomandazioni della Commissione del 13 luglio 2010 sull'elaborazione da parte degli Stati membri di misure in materia di coesistenza, anche nelle aree frontaliere. Il Lussemburgo si congratula in particolare per il fatto che i motivi di divieto della coltivazione figurano nel corpo del testo proposto e che gli Stati membri possono addurre tra questi motivi l'ordine pubblico. Si congratula inoltre per il rafforzamento del documento orientativo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione del rischio. Il nostro governo si preoccupa tuttavia del coinvolgimento delle imprese che operano nel settore degli OGM nel processo di autorizzazione proposto. Si chiede quale sia l'equilibrio dei poteri tra gli Stati membri, in particolare quelli con piccole amministrazioni, e le imprese operanti nel settore degli OGM. Si chiede inoltre se la proposta non comporti un'ondata di autorizzazioni per coltivare OGM. Nel Granducato, un'ampia maggioranza della popolazione si oppone alla coltivazione degli OGM. Inoltre, l'attuale programma di governo stabilisce che il Lussemburgo continuerà ad applicare il principio di precauzione per quanto riguarda gli OGM, a promuovere un'agricoltura sostenibile senza OGM e a difendere la sua posizione anti OGM a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Il governo lussemburghese desidera, in questo contesto, attirare l'attenzione sulla comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 [COM(2000)1] sul principio di precauzione; quest'ultimo è anche citato all'articolo 191 del TFUE che in materia ambientale mira a garantire un elevato livello di tutela. L'attuale stato della ricerca non ci consente di escludere completamente la possibilità di rischi a lungo termine associati alla coltivazione di OGM, comprese le ripercussioni sulla fauna e la flora nonché la salute pubblica, in particolare poiché non esistono studi a lungo termine sul tema. Il governo non può pertanto concedere il suo pieno sostegno alla proposta di compromesso e deve quindi astenersi dalla votazione.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	11440/14
Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	11513/14
Decisione del Consiglio relativa alla chiusura dei procedimenti con le isole Fær Øer riguardanti l'aringa atlantico-scandinava	11848/14
2014/505/UE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese GU L 224 del 30.7.2014, pagg. 1–2	11643/14
Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese GU L 224 del 30.7.2014, pagg. 3–4	11692/14

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito rileva che l'accordo proposto contiene disposizioni poco chiare, in particolare riguardo alle funzioni dell'UE. Facendo notare che l'UE sarebbe una parte contraente, gli articoli 2 e 5 contengono riferimenti alla "giurisdizione di pesca" dell'UE e alla "zona soggetta alla giurisdizione di pesca" dell'UE. Tali concetti non sono definiti e lasciano intendere che l'UE eserciti sovranità o giurisdizione su talune zone mentre, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), sono gli Stati membri dell'UE ad esercitare tali diritti. Ciò trova riscontro nel regolamento di base della politica comune della pesca (PCP) (1380/2013) in cui si precisa che le "acque unionali" sono le acque "poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri" [articolo 4, paragrafo 1, punto 1)]. Inoltre, l'articolo 5 fa riferimento all'esercizio della pesca da parte delle navi [dell'UE], senza una definizione corrispondente. Facciamo notare che non esistono navi battenti bandiera dell'UE, bensì navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE, soggette alla giurisdizione e al controllo dello Stato membro del quale battono bandiera. Ciò trova riscontro, ad esempio, nel regolamento di base della PCP, in cui si definisce "peschereccio unionale" "un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione" [articolo 4, paragrafo 1, punto 5)]. Le proposte di accordi nel settore della pesca tra l'UE e i paesi terzi dovrebbero essere chiare relativamente alla portata delle funzioni dell'UE nell'ambito del diritto dell'UE e internazionale.

2014/509/UE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1 ° gennaio 2015
GU L 228 del 31.7.2014, pagg. 29–32

10925/14

Regolamento (UE) n. 827/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lituania
GU L 228 del 31.7.2014, pagg. 3–4

10932/14

Regolamento (UE) n. 851/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania
GU L 233 del 6.8.2014, pagg. 21–21

11524/14

Procedura scritta conclusa il 25 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/499/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 221 del 25.7.2014, pagg. 15–25	12125/14
Regolamento (UE) n. 811/2014 del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 221 del 25.7.2014, pagg. 11–12	12128/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, del 25 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 221 del 25.7.2014, pagg. 1–10	12126/14
Procedura scritta conclusa il 30 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Kiev, 23 settembre 2014)	11913/14

Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza dei cittadini nell'America centrale e nei Caraibi	12231/14
Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli GU L 226 del 30.7.2014, pagg. 20–22	12205/14
Regolamento (UE) n. 825/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli GU L 226 del 30.7.2014, pagg. 2–15	12207/14
Decisione 2014/508/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 226 del 30.7.2014, pagg. 23–26	12247/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 226 del 30.7.2014, pagg. 16–19	12248/14

Procedura scritta conclusa il 31 luglio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 229 del 31.7.2014, pagg. 13–17	12245/14
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 229 del 31.7.2014, pagg. 1–11	12246/14
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa a un meccanismo che ottimizzi la coerenza nell'applicazione e nel monitoraggio delle misure restrittive dell'UE Il Consiglio e la Commissione sono impegnati, unitamente al SEAE, a valutare la fattibilità di un meccanismo, nel quadro del RELEX, con lo scopo di: - ottimizzare la coerenza e garantire la certezza del diritto nell'applicazione e nell'attuazione delle misure restrittive dell'UE; - promuovere il monitoraggio dei loro effetti; - fornire pareri su possibili miglioramenti, rimedi a lacune e adattamenti, facendo fronte in particolare al rischio di elusione; - fornire pareri su eventuali azioni al fine di migliorarne l'impatto, anche alla luce di azioni intraprese o non intraprese da paesi terzi, al fine di ridurre al minimo l'effetto di sostituzione ("backfilling").	

3332^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 15 agosto 2014**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'Iraq	12506/14
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente/Gaza	12510/14
Conclusioni del Consiglio sulla Libia	12507/14
Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina	12511/14
Conclusioni del Consiglio sulla crisi dell'Ebola nell'Africa occidentale	12509/14